

INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

N.B. Dal 2014 l'IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Comune	VALFURVA		
Aliquota di Base	0,76%		
Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	0,40%	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	€ 200
Aliquota immobili concesso in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli e viceversa adibiti ad abitazione principale	0,76%		
Aliquota immobili fuori dal centro edificato privi di servizi	0,56%		
Aliquota immobili Ad uso abitativo e relative pertinenze a disposizione del proprietario	1.06%		
Aliquota immobili cat. D/1 D/5 (escluso D/10 esente)	1.06%		
Aliquota altri Immobili (cat. A/10, B, C/1 C/3 C/4 C/5, ALTRE CAT. D)	0.90%		
Aliquota Aree fabbricabili	1.06%		

Le Delibere, le Aliquote, i Regolamenti Comunali e tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento in materia IUC sono consultabili on-line sul sito del Comune di Valfurva.

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2014

ALIQUOTA DI BASE		
<p>1) L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (IMMOBILI PRODUTTIVI).</p> <p>2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" :</p> <p>a) 0,76% quota "fissa" riservata allo stato con codice tributo 3925</p> <p>b) eventuale aumento sino a 0,30%, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930</p> <p>N.B. : gli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014</p>	<p>QUOTA COMUNE</p> <p>- codice tributo comune 3916 (aree fabbricabili) - codice tributo comune 3918 (altri immobili) - codice tributo comune 3930 <i>(solo per categoria D)</i></p> <p>QUOTA STATO</p> <p>- codice tributo stato 3925 <i>(solo per categoria D)</i></p>	<p>Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze.</p> <p>(fabbricati strumentali agricoli esenti - terreni esenti in zona montana)</p> <p>versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 16/06/2014, saldo/conguaglio entro il 16/12/2014</p>
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9		
<p>L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE</p>	<p>INTERA SOMMA AL COMUNE</p> <p>- codice tributo comune 3912</p>	<p>N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.</p>

DETTAGLIO APPLICAZIONE DETRAZIONI

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9	€ 200	Detrazione di base	Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell'immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE DI BASE PER FIGLI	NON PREVISTA PER IL 2014		Non prevista dalla legge per il 2014

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2014

VERSAMENTO IN 2 RATE	<ul style="list-style-type: none"> - 1^ RATA entro 16 giugno - 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre
-----------------------------	---

CALCOLO IMU

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE			CALCOLO IMU
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare $(500 \times 5 / 100) + 500 = 525$	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata calcolo da effettuare $525 \times 160 = 84.000$			Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare $84.000 \times 0,0076 = 638,40$ IMU dovuta € 638,40
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 X 160	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 X 140	Cat. A/10 X 80	Cat. C/1 X 55	Gruppo D escluso D/5 X 65	Cat. D/5 X 80

CALCOLO IMU		Per il calcolo è messo a disposizione un link CALCOLO IUC 2014 quale supporto utile al contribuente, che effettua il calcolo delle rate e degli importi da riportare nel modello F24.
PAGAMENTO IMU		Per il pagamento con modello F24 è messo a disposizione un modello F24 compilabile e stampabile on-line per scaricare il modello F24 compilabile UTILIZZARE IL LINK CALCOLO IUC 2014
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE "D"	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE

DICHIARAZIONI IMU	Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta , utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7	Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7 , il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale , così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi

CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2014		
COMUNE	CODICE COMUNE F24	
VALFURVA	L576	
CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2014		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D”	3930	3925